

SCHEMA TECNICO-FINANZIARIA  
progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

“Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9.”

Il progetto di legge, nel suo complesso, non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

Analisi degli articoli

L'art. 1 modifica l'art. 2 avente ad oggetto le funzioni della Regione. Viene inserita la previsione espressa del potere regolamentare in relazione agli usi del demanio marittimo mediante lo strumento delle ordinanze di polizia amministrativa. Al comma 2 è stato semplificato il sistema di approvazione delle direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa stabilendo che vengono approvate dalla Giunta sentita la commissione assembleare competente. Al comma 3 si prevede che le funzioni non espressamente mantenute dalla Regione sono attribuite ai comuni competenti per territorio completando così il percorso di attribuzione ai Comuni della competenze in materia.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

L'art. 2 modifica l'art. 3 e prende atto del nuovo assetto delle competenze ad esito degli interventi di riordino istituzionale a cui si sta provvedendo anche nella nostra Regione.

Con il comma 2 viene modificata la normativa previgente attribuendo al piano dell'arenile natura di componente del Regolamento Urbanistico Edilizio al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, la possibilità di intervenire sull'arenile. Viene così superata la previsione attuale che attribuisce natura di Piano Operativo Comunale con i conseguenti pesanti limiti temporali di validità del medesimo.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

I commi 4, 5 e 6 modificano la previsione previgente, tenuto conto del principio costituzionale contenuto nell'art. 118 della Costituzione in virtù del quale le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

L'art. 3 modifica l'art. 5 nella parte in cui prevede il ruolo di consulenza e supporto agli enti locali, in ragione dell'autonomia del ruolo e dei principi elaborati con riferimento all'art. 118 della Costituzione.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

L'art. 4 modifica l'art. 6 espungendo il riferimento alle funzioni delle Province

L'art. 5 modifica l'art. 7 espungendo il riferimento alle funzioni delle Province

L'art. 6 abroga l'art. 8 che prevedeva l'istituto del ricorso gerarchico avverso gli atti dei Comuni in ossequio al principio della definitività degli atti adottati dai Comuni e della pienezza delle funzioni amministrative ad essi attribuite.

Gli articoli non hanno ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

L'art. 7 modifica l'art. 9 espungendo il riferimento alle funzioni delle Province.

L'art. 8, con l'inserimento di un nuovo articolo 9 bis nella legge regionale n. 9 del 2002, istituisce la Cabina di regia regionale per il distretto turistico della costa al fine di garantire il coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione della normativa in materia di Distretto turistico

balneare, come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati

L'art. 9 disciplina la fase transitoria del passaggio del piano dell'arenile a componente del regolamento urbanistico edilizio per i piani in fase di approvazione

Gli articoli non hanno ricadute finanziarie sul bilancio regionale.